

COMUNE DI FOLLO

(PROVINCIA DELLA SPEZIA)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TEL. 0187/558143-FAX 0187/558149

REGOLAMENTO DEL CORPO DI **POLIZIA MUNICIPALE**

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal.. nella seduta
del con atto n°
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
..... al
- 3) E' entrato in vigore il

Data.....

Il Segretario Comunale

.....

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

(Istituzione del Corpo di Polizia Municipale)

1. Le funzioni di Polizia locale del Comune di Follo sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale istituito con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 259 in data 24/12/1997.
2. Ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 07 Marzo 1986 nr. 65 e degli articoli 8 e 10 della Legge Regionale 08 Agosto 1995 nr. 40, l'organizzazione per lo svolgimento del servizio e l'ordinamento del Corpo sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2

(Finalità e compiti del Corpo)

1. Il Corpo, nell'ambito del territorio comunale, svolge i compiti di cui ai commi successivi, al fine di perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità.
2. L'attività del Corpo si ispira ai valori richiamati dai Principi Generali dello Statuto del Comune di Follo.
3. Nei rapporti con i cittadini il Corpo opera con spirito di servizio e solidarietà, rispettoso della dignità della persona ed attento alle esigenze di tutela e di assistenza della collettività.
4. Il Corpo, nell'ambito del territorio comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza della leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali competenti per territorio, con particolare riguardo alle funzioni previste dall'art. 1 comma 2 della Legge Regionale nr. 40 del 08 Agosto 1995;
 - b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri di intesa con le Autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
 - c) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;
 - d) adempiere a compiti di polizia giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 07 Marzo 1986 nr. 65;
 - e) assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni, nel quadro dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi competenti;
 - f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari, secondo le attribuzioni della Legge 65/86, per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;
 - g) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune, quando espressamente richiesti dal Sindaco o dall'Assessore delegato;
 - h) esplicitare attività ed iniziative tese a pubblicizzare Leggi e Regolamenti con fini di prevenzione, organizzando in particolare corsi di educazione stradale nelle scuole, in accordo con il Settore Pubblica Istruzione e con le autorità scolastiche.

ART. 3
(Dipendenza e struttura del Corpo)

1. Il Corpo di Polizia Municipale dipende direttamente dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il quale impartisce le direttive tramite il Comandante del Corpo;
2. Il Corpo di Polizia Municipale costituisce una struttura di massima dimensione del Comune così come sancito dall'art. 10 della L.R. nr. 40/95.

ART. 4
(Funzioni di Polizia Giudiziaria , Stradale e ausiliarie di Pubblica Sicurezza)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 C.d.S., le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 5 lett. a) L.65/86, ai sensi dell' art. 57 II e III comma del C.P.P., nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni proprie dei Corpi di Polizia Municipale, rivestendo a tal fine la qualifica di Agenti di P.S.
2. Dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di P.S. dovrà farsi esplicita menzione nei bandi di concorso per il reclutamento del personale di vigilanza esplicitando altresì l'obbligatorietà dell'esercizio di tali funzioni.
3. La qualifica di Agente di P.S. una volta conferita può venire meno soltanto per la perdita dei requisiti soggettivi previsti ai sensi di legge per la titolarità di tale qualifica, per cui non sono ammesse ipotesi di rinuncia volontaria alla qualifica di Agente di P.S.

ART. 5
(Collaborazione con le Forze di Polizia)

1. In via ordinaria, il personale di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio comunale, esercita le relative funzioni nei limiti delle proprie attribuzioni, informando il proprio operato al principio della collaborazione con le altre Forze di Polizia.
2. Su motivata richiesta delle competenti Autorità, previa direttiva del Sindaco e disposizione del Comandante, il personale di Polizia Municipale collabora in via preordinata e nei limiti delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni.

ART. 6
(Ambito territoriale - Comandi e Distacchi)

1. Gli addetti alla Polizia Municipale esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito del territorio comunale.
2. Le operazioni di Polizia Municipale all'esterno del territorio comunale sono consentite esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso entro tale territorio. Quando si verifichi tale ipotesi, l'addetto deve, appena possibile, informare il Comando.
3. I comandi e i distacchi presso altri enti territoriali, sono consentiti previa intesa fra gli stessi per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di Polizia Municipale , dandone tempestiva

comunicazione al Prefetto. Eventuali Comandi o distacchi nell'ambito di diversi uffici del Comune dovranno avvenire per lo svolgimento di mansioni istituzionali della Polizia Municipale e subordinatamente al nulla-osta del Comandante.

4. Ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, attività esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e rappresentanza.

5. Le missioni in caso di soccorso per calamità o disastri naturali o per rafforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo fra le Amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto.

ART. 7

(Ordinamento ed Organico del Corpo di Polizia Municipale)

1. L'ordinamento del Corpo di polizia Municipale si articola in:

- a) Responsabile del Corpo (Comandante);
- b) Addetti al coordinamento e al controllo;
- c) Agenti (vigili).

1. La dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale, determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio con osservanza del parametro previsto dall'art. 11 comma 3 della L.R. 40/95, è quella prevista nella pianta organica del personale dell'ente di cui all'allegato A) al regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. nr. 259 del 24/12/1997.

2. Il personale di P.M. è inquadrato in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite ed il relativo trattamento economico è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 8

(Rapporti con altri servizi comunali)

1. Le richieste di intervento in merito ad attività d'ufficio, formulate dagli altri servizi comunali, debbono essere rivolte al Comandante.

2. E' vietato corrispondere alle richieste che non siano organizzativamente previste senza l'autorizzazione del Comandante o di chi lo sostituisce, salvo i casi di urgenza e con l'obbligo di darne informazione, appena possibile, al Comando.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

ART. 9

(Attribuzioni del Comandante)

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha la responsabilità dello svolgimento tecnico operativo del servizio, impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende

l'organizzazione del servizio, l'addestramento, la disciplina, la formazione professionale nel rispetto della vigente legislazione in materia.

2. In conformità agli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:
 - a) cura i rapporti con il Sindaco e gli altri organi comunali informando tali relazioni alla reciproca integrazione e alla complessiva coerenza operativa;
 - b) predispone gli atti, le Ordinanze ed i Regolamenti di competenza;
 - c) svolge funzioni di istruttoria amministrativa e di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa di competenza ai sensi dell'art. 6 della Legge 127/97;
 - d) esercita le altre funzioni di responsabilità del servizio, derivanti da disposizioni di Leggi, Regolamenti o dallo Statuto comunale;
 - e) emana direttive e disposizioni inerenti l'impiego degli addetti e vigila sull'espletamento del servizio;
 - f) organizza e programma i servizi di maggiore importanza e delicatezza, compresi cerimonie e manifestazioni che si svolgono per le vie cittadine secondo le direttive dell'Amm.ne comunale e in accordo con le Autorità e gli Agenti della forza pubblica a ciò delegati;
 - g) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al corpo;
 - h) dispone l'assegnazione ai servizi del personale dipendente, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - i) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - l) mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - m) rappresenta il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche;
 - n) relaziona periodicamente l'attività operativa svolta dalla Polizia Municipale al Sindaco o all'Assessore delegato;
 - o) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della Legge 08 Giugno 1990 nr. 142 su tutti i provvedimenti relativi a materie di competenza;
 - p) cura i rapporti con i rappresentanti sindacali degli appartenenti al Corpo.
3. Il Comandante assegna, in caso di assenza per ferie, permessi o malattia, le funzioni vicarie al Vice Comandante, da nominarsi con motivato provvedimento tra gli appartenenti al grado inferiore.

ART. 10

(Coordinamento e controllo)

1. Spetta al Comandante la funzione di indirizzo e coordinamento generale del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il Coordinamento e controllo dell'attività di Polizia Municipale è inoltre assicurato dal personale addetto come definito dall'art. 7 comma 3 della Legge 65/86; possono quindi esercitare tale funzione, nell'ambito delle rispettive competenze e su disposizione del Comandante, gli appartenenti alla qualifica di Istruttore di Vigilanza.

ART. 11
(Compiti degli Istruttori di Vigilanza)

1. Gli Istruttori di Vigilanza coadiuvano il Comandante ed assicurano lo svolgimento dei compiti loro assegnati; mantengono rapporti diretti con gli altri uffici o servizi interni all'ente per le necessità connesse con l'attività del loro servizio; forniscono istruzioni operative e normative al personale subordinato; presentano al Comandante programmi di sviluppo ed ammodernamento dei servizi loro assegnati; curano i rapporti con il pubblico che a loro competono e, nell'organizzazione del lavoro, assicurano il mantenimento delle relazioni pubbliche per le competenze loro attribuite.
2. In particolare gli Istruttori di Vigilanza svolgono funzioni che comportano, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 268/87, elaborazione di dati che implicino conoscenze tecnico-giuridiche ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima impartite dal Comandante, particolarmente per i settori edilizio, commerciale, urbanistico, ambientale, informativo e di infortunistica stradale; gli istruttori di Vigilanza svolgono inoltre, compiti di coordinamento e controllo dell'attività svolta dagli appartenenti alla qualifica inferiore.
3. Gli Istruttori di Vigilanza svolgono altresì tutte le competenze proprie della qualifica inferiore, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.P.R. 268/87.

ART. 12
(Compiti degli Agenti di Polizia Municipale)

1. Sulla base delle competenze proprie della qualifica di appartenenza, disciplinano la circolazione stradale, facilitano lo svolgimento della circolazione stessa prevenendo per quanto possibile gli incidenti, reprimono le infrazioni al C.d.S.; inoltrano suggerimenti ritenuti utili ai fini dell'efficienza dei servizi pubblici, della viabilità e del servizio in generale; esercitano nella zona e per i settori assegnati il controllo dell'osservanza sulle norme di Polizia Stradale, Urbana, Cimiteriale, Commerciale, di tutela ambientale, Edilizia, di Igiene , di Ordine Pubblico etc., informando il Comando degli interventi eseguiti e dei conseguenti provvedimenti adottati.
2. Gli Agenti e gli Istruttori di Polizia Municipale devono fornire le indicazioni richieste dai cittadini sui vari servizi comunali e pubblici, ponendosi, nello svolgimento del proprio lavoro, come un punto di riferimento nel rispetto della funzione pubblica dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13
(Compiti del terminalista)

1. Il terminalista svolge i compiti della qualifica di appartenenza, collabora al disbrigo delle pratiche contravvenzionali e amministrative interne al Comando, svolge servizi diretti al pubblico.

ART. 14
(Compiti degli esecutori di segnaletica stradale)

1. Gli esecutori di segnaletica stradale realizzano la segnaletica stradale orizzontale ed installano quella verticale e la toponomastica stradale sulla base dei piani segnaletici approvati nonché assicurano la manutenzione degli impianti verticali e della segnaletica orizzontale, sotto la direzione ed il controllo del Comandante o del personale di P.M. incaricato; possono essere impiegati in servizi ausiliari di Polizia Stradale.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE

ART. 15
(Modalità di assunzione, Accesso al Corpo, formazione e aggiornamento professionale)

1. In aggiunta alle norme previste dal D.P.R. 09.05.1994 nr. 487 sull'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione ed al regolamento generale degli uffici e dei servizi, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida di categoria A e B o della sola patente di categoria B se rilasciata anteriormente al 26.04.88 ai sensi del C.d.S.;
 - b) possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell'art. 5 Legge 65/86 per il conferimento della qualifica di Agente di P.S.;
 - c) idoneità fisica ed attitudinale.
2. Il possesso dei requisiti fisici necessari per l'idoneità di cui al 1° comma è accertato, successivamente al superamento delle prove concorsuali, da un sanitario appartenente all'U.S.L.; essi sono i seguenti:
 - a) sana e robusta costituzione fisica;
 - b) altezza minima non inferiore a mt. 1.65 per le donne e a mt. 1.70 per gli uomini;
 - c) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
 - d) acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi con non meno di otto decimi per l'occhio che vede meno;
 - e) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.
3. L'idoneità attitudinale è accertata, per la qualifica iniziale dell'organico, mediante prove selettive sia di carattere psicotecnico e/o concernenti le materie attinenti i compiti di istituto della Polizia Municipale.
4. Per l'accesso alle qualifiche superiori si rinvia alle norme del regolamento generale degli uffici e dei servizi che regolano l'espletamento dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi frequentano corsi di qualificazione teorico-pratici appositamente organizzati.
6. L'aggiornamento professionale viene assicurato dalla Civica Amministrazione mediante corsi periodici, dedicati prevalentemente alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative o tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza e mediante una continua opera di divulgazione e informazione.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 16

(Tipologia del servizio)

1. I servizi ordinari di Polizia Municipale possono rendersi appiedati, a bordo di veicolo o interni al Comando.
2. Il corpo è dotato di mezzi e strumenti operativi di tre tipi:
 - a) mezzi per lo spostamento del personale;
 - b) mezzi e strumenti fissi o mobili per le comunicazioni a distanza;
 - c) mezzi e attrezzature per specifici impieghi.
3. Gli operatori addetti ai servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

ART. 17

(Ordini e disposizioni di servizio)

1. Il Comandante o chi ne fa le veci, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi.
2. Gli ordini di servizio devono essere tempestivamente portati a conoscenza ed illustrati al personale a cura degli addetti al coordinamento e controllo; l'informazione a livello decentrato deve essere improntata al dialogo e al confronto, così da stimolare l'interesse, l'iniziativa e la partecipazione, anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
3. Allo scopo il Comandante convoca periodicamente il personale per l'esame delle problematiche e la definizione di indirizzi inerenti l'attività del Corpo di P.M.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni ; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 18

(Orari e turni di servizio)

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale e deve esserne assicurato l'assoluto rispetto.
2. Ricorrendo situazioni di lavoro eccezionali, può essere disposto che il personale presti il proprio servizio anche per un orario superiore a quello giornaliero di lavoro, salvo il diritto, conformemente alle norme contrattuali vigenti, alla corresponsione di retribuzione per lavoro straordinario o l'utilizzo del riposo compensativo; i servizi di pronto intervento devono essere ultimati anche se il loro svolgimento richieda prestazioni di lavoro straordinario.
3. L'orario di copertura di servizi a carattere eccezionale è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative dei servizi medesimi.

4. Di norma il servizio non può essere distribuito oltre i due turni principali del mattino e del pomeriggio.
5. L'articolazione dell'orario che si rendesse necessario, in particolari periodi dell'anno, al di fuori dei due turni principali, deve essere preventivamente concordato con gli appartenenti al corpo nonché con le rispettive organizzazioni sindacali.
6. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, nonché per garantire la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati, può essere attivato un servizio di reperibilità ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
7. Nel caso di servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che lo sostituisce.

ART. 19
(Assenze dal servizio)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla disciplina delle assenze regolamentari, il personale del Corpo di Polizia Municipale che per qualunque motivo sia costretto ad assentarsi dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando personalmente o tramite propri familiari o in altro modo, prima dell'ora in cui deve assumere il servizio stesso, per consentire la tempestiva sostituzione.

ART. 20
(Congedo ordinario e riposo settimanale)

1. Il Comando, sulla base delle domande presentate dagli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale e comunicare all'Amministrazione il piano delle ferie entro il 31 Maggio di ogni anno.
2. I turni di ferie così predisposti devono essere rigorosamente osservati dai dipendenti, fatto salvo l'eventuale motivato differimento, previa opportuna comunicazione.
3. Al personale spetta un riposo settimanale coincidente di norma con la Domenica.
4. I servizi che si rendessero necessari per ricorrenze, festeggiamenti, sagre etc., da effettuarsi, su richiesta dell'Amministrazione comunale, nei giorni festivi o domenicali, devono essere concordati con gli appartenenti al corpo sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
5. Se per particolari esigenze di servizio l'eventuale festività infrasettimanale non consente la fruizione dei riposi di diritto, tale festività sarà recuperata entro i quindici giorni successivi.

ART. 21
(Norme generali di condotta)

1. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

2. Il personale del Corpo, anche se libero dal servizio, deve contribuire alla prevenzione e alla repressione degli illeciti e farne denuncia, deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'Amministrazione, al decoro e all'immagine del Corpo. Gli appartenenti al Corpo dovranno tenere aggiornato il comando sul proprio recapito domiciliare e telefonico; quanto sopra anche durante le assenze per congedo ordinario al fine della reperibilità eventuale.

3. E' vietato ai componenti il Corpo tenere comportamenti non corrispondenti alla dignità ed alla serietà che deve distinguere chi indossa la divisa in qualsiasi circostanza; in particolare durante il servizio non potranno:

- a) allontanarsi dalla zona assegnata se non per gravi motivi, che dovranno essere tempestivamente segnalati ai responsabili del servizio;
- b) sostenere, in genere, inutili discussioni con i cittadini ed in particolare in occasione di accertamenti contravvenzionali o comunque per cause di servizio;
- c) ingerirsi di cose o fatti che non siano di spettanza rigorosa del loro ufficio;
- d) variare le modalità del servizio comandato, se non per gravi ed urgenti motivi che dovranno tempestivamente comunicare al Comando;
- e) gli Agenti che iniziano il servizio dovranno presentarsi all'Istruttore di Vigilanza di turno per ricevere gli ordini giornalieri, ed al termine del servizio dovranno presentare il prescritto rapporto giornaliero del servizio eseguito e riferire ogni emergenza od ogni notizia utile per l'attività del Corpo di Polizia Municipale;
- f) dovranno assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, sotto stretta osservanza delle leggi, delle ordinanze, dei regolamenti, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro e sostituendosi a vicenda in caso di assenza od impedimento, in modo da assicurare il migliore funzionamento del servizio; assunzione e riferimento di notizie dovranno effettuarsi con obiettività e precisione;
- h) l'inosservanza alle regole comportamentali di cui al presente articolo è sanzionata secondo i principi della responsabilità disciplinare di cui al successivo art. 32.

ART. 22 (Incompatibilità)

1. Nel caso di gravi e/o persistenti violazioni delle regole di comportamento di cui al precedente articolo, tali da manifestare incompatibilità con il ruolo svolto dagli appartenenti al Corpo, il Comandante, salva ogni iniziativa disciplinare di cui al successivo art. 32, dispone, qualora ritenuto opportuno, i seguenti provvedimenti, a titolo cautelare e sino alla definizione del procedimento disciplinare:

- a) ritiro dell'arma in dotazione e della tessera di riconoscimento nonchè il divieto di indossare l'uniforme;
- b) motivata proposta al Sindaco per la richiesta al Prefetto di sospensione o revoca della qualifica di Agente di P.S. eventualmente conferita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 della Legge 07/03/86 nr. 65.

ART. 23 (Rapporto con i cittadini)

1. Il rapporto con i cittadini deve avvenire secondo forme e modi di assoluta correttezza, imparzialità e cortesia; occorre evitare comportamenti lesivi della dignità e del rispetto altrui, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; in particolare la contestazione delle infrazioni avviene in termini sintetici, utilizzando modi educati ed evitando apprezzamenti personali ed atteggiamenti polemicici.

ART. 24
(Disciplina)

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei lavori d'ufficio.

2. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo sono impostati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità; ove occorra richiamare al dovere, tale richiamo deve essere espresso con parole e modi corretti evitando sempre il rimprovero in presenza di inferiori o persone estranee ed in pubblico.

ART. 25
(Confronti verbali)

1. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale qualora necessita un maggiore apporto collaborativo, possono rivolgere al Comandante richieste di colloquio, istanze, chiarimenti e reclami, alle quali sarà fornita adeguata risposta.

ART. 26
(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura che rivestano carattere di segretezza o di riservatezza.

2. La divulgazione di notizie ed il rilascio di atti inerenti servizi espletati dal Corpo di P.M. vengono disposti dal Comandante con le modalità e nei limiti di cui alla Legge nr. 241/90 e relative norme regolamentari adottate dalla Civica Amministrazione.

ART. 27
(Saluto)

1. Il saluto, reso con le modalità previste per le forze armate, è manifestazione di rispetto, correttezza ed educazione del personale in uniforme e il saluto reciproco è espressione di cortesia.
2. Il personale della Polizia Municipale è tenuto al saluto nei confronti del Sindaco e dei cittadini con i quali venga a contatto nello svolgimento dell'attività di servizio; in occasione delle pubbliche manifestazioni il saluto è dovuto anche nei confronti delle autorità civili, militari e religiose, del Comandante e dei Superiori Gerarchici.
3. Il saluto è inoltre reso alla bandiera, al gonfalone e alle salme.

ART. 28
(Uso dell'uniforme, gradi e distintivi e cura della persona)

1. Lo svolgimento dell'attività di servizio deve avvenire in uniforme, salvo i casi di cui al comma 8 del presente articolo.
2. Il modello dei capi di vestiario, costituenti l'uniforme, è quello previsto dalla legge regionale nr. 40/95 sull'ordinamento della Polizia Municipale, ed eventuali successive modifiche della legge stessa.
3. L'uniforme deve essere indossata in condizioni di perfetta pulizia e con decoro e deve essere completa di tutti i capi e accessori previsti.
4. E' fatto divieto di apportarvi modifiche e di indossare indumenti od oggetti non in prescrizione se visibili all'esterno.
5. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione che rappresenta.
6. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell'Amministrazione Comunale secondo le norme previste da apposito regolamento, previa consultazione con i rappresentanti sindacali di categoria.
7. L'uniforme, i distintivi di riconoscimento e di grado sono conformi alla Legge Regionale sull'ordinamento della Polizia Municipale.
8. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo per i servizi la cui natura richiede detto abbigliamento e previa autorizzazione del Comandante il quale, a sua volta, potrà indossare abiti civili se autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
9. Qualora si renda necessario rinnovare il vestiario o parte di esso per cause di forza maggiore o a seguito di incidenti avvenuti in servizio, esso dovrà avvenire con la massima sollecitudine ed a carico dell'Amministrazione.
10. Il personale che opera in orario notturno od in condizioni di scarsa visibilità è obbligato ad indossare il prescritto materiale rifrangente ai sensi del Codice della Strada.

ART. 29
(Tessera di riconoscimento)

1. Agli appartenenti al Corpo è rilasciata dal Sindaco una tessera di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona; essa reca inoltre la foto in uniforme del titolare, la firma del Sindaco, il timbro del Corpo nonché il gruppo sanguigno; la tessera di riconoscimento è soggetta a rinnovo con scadenza decennale ed è conforme al modello previsto dalla Legge Regionale sull'ordinamento della P.M.
2. Gli appartenenti al Corpo devono essere, in servizio, in possesso della tessera di riconoscimento.
3. Nei casi in cui il servizio è prestato in abito civile, la tessera deve sempre essere esibita preventivamente; in ogni caso deve essere esibita a richiesta.
4. La tessera va restituita all'atto della cessazione dal servizio e ritirata a seguito di sospensione dallo stesso o di provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 22 lett. a).
5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento o la sottrazione del documento; la denuncia dovrà essere inoltre sollecitamente presentata ai competenti organi di Polizia dello Stato.

ART. 30

(Veicoli, strumenti in dotazione e distintivi)

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale sull'ordinamento della Polizia Municipale.
2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli strumenti di servizio è disposta dal Comandante o dagli addetti al coordinamento e al controllo; chi li riceve in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione.
3. E' fatto obbligo di denunciare al Comando lo smarrimento e la sottrazione del distintivo di riconoscimento individuale (placca); è altresì fatto obbligo di denunciare lo smarrimento e la sottrazione dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, dei preverbal e di ogni singolo capo di vestiario in dotazione; è altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso se non espressamente autorizzate dal Comandante e con le modalità previste nell'autorizzazione.
4. Il personale ha l'obbligo di denunciare immediatamente ai responsabili del servizio incidenti o guasti ai veicoli o attrezzature in uso; in caso di omissione verrà ritenuto responsabile chi per ultimo ha usato il mezzo o l'attrezzo.

ART. 31

(Armamento)

1. L'armamento degli appartenenti al Corpo è fornito a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, l'impiego di armi e munizioni, il tipo delle stesse e l'individuazione dei servizi da svolgersi armati, l'addestramento, sono materia da disciplinare con apposito regolamento in conformità a quanto previsto nel D.M. 04/03/87 nr. 145.

ART. 32
(Responsabilità disciplinare)

1. Oltre a quanto previsto dalle norme regolanti la responsabilità disciplinare dei dipendenti, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente regolamento.
2. Qualsiasi infrazione alla disciplina o inadempienza di doveri d'ufficio e alle disposizioni legittimamente impartite deve essere contestata tempestivamente ed in forma privata all'interessato dai superiori gerarchici; questi hanno l'obbligo di controllare il comportamento del personale che da loro dipendono funzionalmente, anche al fine di rilevare i fatti concretantisi in infrazioni disciplinari e segnalarli con relazione circostanziata al Comandante che valuterà l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.
3. In relazione alla gravità del fatto alla qualifica rivestita e alla frequenza delle infrazioni, il personale del Corpo di P.M. può essere assoggettato ai provvedimenti disciplinari previsti dalle Leggi, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme regolamentari sul personale comunale che si richiamano integralmente.

ART. 33
(Assicurazione speciale e tutela della salute)

1. Gli appartenenti al Corpo sono assicurati contro gli atti terroristici, vandalici, le violenze e i danni subiti in servizio o per causa di servizio.

ART. 34
(Richiamo ad altre norme)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il personale degli enti locali, le norme del regolamento del personale del Comune nonché ogni altra norma di Leggi e Regolamenti in quanto compatibili.

